



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF001

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 7

OGGETTO	LEGGE DI BILANCIO 2018 – NOVITÀ IN SINTESI
RIFERIMENTI	LEGGE N. 205 DEL 27/12/2017 (IN G.U. 302 DEL 29/12/2017)
CIRCOLARE DEL	08/01/2018 (parte 1°)

Sintesi: in data 27/12/2017 è stata approvata in via definitiva la Legge di Bilancio per il 2018, che si compone di un ampio numero di disposizioni fiscali. Tra le principali novità si menziona quanto segue:

- proroga al 31/12/2018 del superammortamento (con modifiche) e dell'iperammortamento
- introduzione di un credito d'imposta per la Formazione 4.0
- bonus edili: sono prorogate al 31/12/2018 tutte le detrazioni riferite agli interventi sugli immobili, con alcune modifiche; viene introdotto il "bonus verde" per la sistemazione a verde degli spazi esterni
- dividendi: imposta sostitutiva del 26% per dividendi (dal 2018, con regime transitorio) e capital gain (dal 2019) derivanti da partecipazioni "qualificate"
- familiari a carico: aumento del limite di reddito ad €. 4.000 per i figli under 25
- incremento (di €. 600) delle soglie di reddito per fruire del "bonus 80 euro"
- differimento al 2018 del regime IRI – problema degli acconti
- estensione dell'obbligo di fattura elettronica (anche verso i privati) dal 2019 e relative eccezioni
- acquisti carburante: obbligo di fattura elettronica e pagamento tramite carte di credito/bancomat.

La Legge di Bilancio per il 2018 (L. 205 del 27/12/2017, in S.O. n. 62 alla G.U. 29.12.2017 n. 302) si compone di un articolo costituito da 1181 commi ed entra **in vigore il 1/01/2018**.

Si evidenziano, in forma tabellare il contenuto della novità fiscale ed i commi di riferimento.

Co.	OGGETTO	SINTESI
BONUS EDILI		
3 lett. a)	Riqualificazione energetica	<p>E' disposta la proroga fino al 31/12/2018 della detrazione del 65% delle spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'art. 1 c. 344-349 L. 296/2006 (con applicazione dei rispettivi limiti di spesa), con le <u>seguenti novità</u>.</p> <p>Riduzione della detrazione al 50%: in relazione alle opere per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'acquisto e posa in opera di finestre, comprensive di infissi - l'acquisto e posa in opera di schermature solari - l'acquisto e posa in opera di impianti di riscaldamento alimentati a biomassa. <p>Sostituzione dell'impianto di riscaldamento: in presenza di sostituzione dell'impianto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ con caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, detrazione è differenziata come segue: <ul style="list-style-type: none"> - <u>al 65%:</u> se contestualmente sono installati sistemi di termoregolazione "evoluti" (cioè in classe V, VI o VIII Comm. UE 2014/C 207/02) - <u>al 50%:</u> in assenza di tale termoregolazione "evoluta" ▪ con impianti ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti per funzionare in abbinamento tra loro: opera la detrazione del 65% ▪ con micro-cogeneratori (cioè generatori elettrici che recuperano il calore che si crea durante la produzione di energia elettrica): in tal caso: <ul style="list-style-type: none"> - l'intervento deve condurre ad un risparmio di energia primaria pari almeno al 20% - la detrazione massima è pari a €. 100.000. <p>Acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione: detraibili al 65%</p>

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

		<p>Estensione soggettiva: la detraibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per tutte le opere di risparmio energetico - viene estesa agli IACP (comunque denominati) e società aventi le stesse finalità sociali ed alle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa <p>Cessione del "credito corrispondente" alla detrazione: la cessione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ai fornitori che hanno eseguito gli interventi ▪ altri soggetti privati diversi dalle banche (NEW – quest'ultimo divieto non si applica agli "incapienti") <p>viene estesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a tutti i contribuenti, "incapienti" (comma 2-ter) o "capienti" (comma 2-sexies) - per qualsiasi tipologia di intervento di risparmio energetico. <p>Controlli dell'ENEA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non saranno più limitati ai requisiti tecnici relativi alle opere cui si applica la detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali - ma saranno estesi a tutti gli interventi di riqualificazione energetica. <p>Sisma bonus con risparmio energetico: nel caso di interventi sulle parti comuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ di edifici situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 <p>relativi congiuntamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ alla riduzione del rischio sismico ▪ ed alla riqualificazione energetica <p>nel qual caso le detrazioni d'imposta salgono, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'80%: in caso di passaggio ad 1 classe di rischio inferiore - all'85%: passaggio a 2 classi di rischio inferiori. <p>Limite di spesa: è pari ad €. 136.000 x num. unità immobiliari che compongono l'edificio. La detrazione continua ad operare in 10 rate annuali di pari importo.</p> <p>Nuovi requisiti tecnici e massimali di costo: con appositi DM saranno aggiornati con riferimento a ciascuna singola tipologia di intervento.</p>
3 lett. b) n. 1	Ripristino del patrimonio immobiliare	<p>E' disposta la proroga fino al 31/12/2018 della detrazione del 50% nel limite di €. 96.000 delle spese per interventi di ripristino del patrimonio immobiliare, in relazione a tutte le fattispecie di cui all'art. 16-bis comma 1 Tuir (manutenzioni, restauri e ristrutturazioni; acquisto di box pertinenziali; misure per prevenire atti illeciti; ecc.).</p> <p>Analogamente al passato, la proroga si ritiene estesa alla cessione di unità immobiliari in edifici interamente ristrutturati da parte dell'impresa entro 18 mesi dalla ultimazione dei lavori (di cui all'art. 16-bis comma 3 Tuir).</p>
3 lett. b) n. 2	Sisma bonus	<p>Rimane confermata fino al 31/12/2021 la detrazione del 50% (da fruire in 5 rate) nel limite di €. 96.000 per le spese relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle misure antisismiche - alla redazione dell'attestazione di sicurezza statica sostenute su immobili ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3. <p>È confermata anche la detrazione "maggiorata" nel caso di riduzione del rischio sismico con passaggio a 1 (o 2) classe di rischio inferiore, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ in generale: del 70% (o del 80%) ▪ per spese sostenute su parti comuni: al 75% (o 85%) <p>Sisma bonus con risparmio energetico</p> <p>Per quanto attiene le nuove detrazioni per lavori che riducano rischio sismico e contestualmente operino una riduzione del fabbisogno energetico dell'edificio, si rinvia al paragrafo relativo alla riqualificazione energetica.</p>

3 lett. b) n. 3	Bonus mobili	<p>E' disposta la proroga fino al 31/12/2018 della detrazione IRPEF del 50% (ripartita in 10 quote annuali di pari importo) nel limite di 10.000 € per singolo immobile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per l'acquisto di mobili/grandi elettrodomestici di classe energetica A+ (A per i forni) - destinati ad arredare l'immobile già "oggetto di ristrutturazione". <p>Interventi sull'immobile: gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati a decorrere dal 1/01/2017.</p> <p>Lavori iniziati nel 2017 e proseguiti nel 2018: il limite di €10.000 va calcolato al netto di eventuali spese per mobili/elettrodomestici sostenute nell'anno 2017 già detratte (si ritiene anche in virtù di lavori eseguiti nel 2016, dunque non solo in virtù dei lavori che hanno dato accesso al bonus mobili 2018).</p>
da 12 a 15	Bonus verde	<p>Sono detraibili al 36% le spese sostenute per i seguenti interventi:</p> <p>a) "sistemazione a verde" di aree scoperte private:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ di parti comuni di edifici esistenti o di singole unità immobiliari esistenti ▪ nonché delle relative pertinenze o recinzioni <p>b) realizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di impianti di irrigazione (sui terrazzi, giardini, ecc.) o pozzi (nel giardino) - di coperture a verde e di giardini pensili (sui terrazzi/lastrici solari). <p>Limite di spesa: operano 2 plafond autonomi di spesa (analogamente al bonus ristrutturazioni):</p> <ul style="list-style-type: none"> - €. 5.000: per ciascuna unità immobiliare abitativa - €. 5.000 ripartite tra i condòmini: per i lavori sulle parti comuni esterne condominiali <p>Spese rilevanti: sono detraibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le opere di realizzazione ▪ le spese di progettazione e di manutenzione. <p>Pagamento: va effettuato tramite con "strumenti idonei a consentire la tracciabilità" (es: bonifico; carta di credito/bancomat; assegno; ecc.; sono esclusi i contanti)</p> <p>Fruizione: la detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo.</p>
AGEVOLAZIONI		
29	Super-ammortamento	<p>Per titolari di redditi d'impresa e che investono in beni materiali strumentali nuovi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dal 1/01/2018 fino al 31/12/2018 ▪ o fino al 30/06/2019, a condizione che, entro il 31/12/2018 risulti accettato l'ordine dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione <p>è prorogata l'agevolazione relativa alla maggiorazione del costo di acquisizione.</p> <p>Tuttavia, rispetto al 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'incremento spetta nella misura del 30% (in luogo del 40% previsto in precedenza, che permane solo per ordini accettati dal venditore entro il 31/12/2017, con l'avvenuto pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione). ▪ non si applica ai "veicoli" di cui all'art. 164 c. 1 Tuir (compresi quelli a deducibilità integrale - autonoleggi, taxi, ecc., quelli degli agenti di commercio o quelli dati in uso promiscuo; sono agevolati i soli autocarri, autotreni o simili)
30-36	Iper-ammortamento	<p>E' prorogata la maggiorazione del 150% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi Industria 4.0 e quelle del 40% per l'acquisto di beni immateriali.</p> <p>La proroga opera per gli acquisti effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ entro il 31 dicembre 2018 ▪ fino al 31/12/2019, a condizione che entro il 31/12/2018 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

		<p><u>Ampliamento dei beni immateriali</u></p> <p>L’elenco di cui all’allegato B Legge di bilancio 2017 è ampliato delle seguenti voci</p> <ul style="list-style-type: none">- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field). <p><u>Sostituzione del bene Industria 4.0 senza revoca</u></p> <p>In caso di cessione di un bene sul quale si è fruito della maggiorazione del 150%:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ in generale: determina l’interruzione nella fruizione della maggiorazione▪ in deroga: si può proseguire nella fruizione della maggiorazione nel caso in cui:<ul style="list-style-type: none">- il bene originario si è sostituito con un altro bene Industria 4.0 con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’All. A alla L. 232/2016- sia attestata l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione con criteri analoghi a quella per l’effettuazione della perizia/attestazione di conformità. <p>Ove il costo di acquisizione del bene sia inferiore a quello del bene sostituito, la fruizione delle quote residue prosegue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.</p>						
46-56	Credito d’imposta per la “formazione 4.0”	<p>È introdotto per il 2018, un credito d’imposta per le imprese che effettuano spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie Impresa 4.0.</p> <p><u>Soggetti interessati:</u> l’attività di formazione va pattuita attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.</p> <table><tr><th colspan="2">TIPOLOGIA DI SPESA</th></tr><tr><th>AGEVOLABILE</th><th>NON AGEVOLABILE</th></tr><tr><td><ul style="list-style-type: none">✓ big data e analisi dei dati,✓ cloud e fog computing✓ cyber security✓ sistemi cyber-fisici✓ prototipazione rapida✓ sistemi di visualizzazione e realtà aumentata✓ robotica avanzata e collaborativa✓ interfaccia uomo macchina✓ manifattura additiva✓ internet delle cose e delle macchine</td><td><ul style="list-style-type: none">• formazione organizzata per conformarsi a norme obbligatorie in materia di formazione (es: in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro)</td></tr></table> <p><u>Misura del bonus:</u> il credito:</p> <ul style="list-style-type: none">• spetta fino ad un importo massimo annuo di € 300.000 per ciascuna impresa• è pari al 40% delle spese calcolate in base al costo aziendale dei lavoratori dipendenti, per il periodo occupato nelle citate attività di formazione. <p><u>Adempimenti:</u> il credito d’imposta:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ può essere utilizzato solo in compensazione nel mod. F24 dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (dal 2019 per le spese sostenute nel 2018)▪ non si applicano né il limite annuale di € 250.000 per l’utilizzo dei crediti di imposta (art. 1 co. 53 L. n. 244/07) né quello generale di € 700.000 (art. 34 L. 388/2000)▪ non rileva ai fini del reddito nè dell’Irap▪ va indicato a quadro RU del mod. Redditi a partire da quello di maturazione.	TIPOLOGIA DI SPESA		AGEVOLABILE	NON AGEVOLABILE	<ul style="list-style-type: none">✓ big data e analisi dei dati,✓ cloud e fog computing✓ cyber security✓ sistemi cyber-fisici✓ prototipazione rapida✓ sistemi di visualizzazione e realtà aumentata✓ robotica avanzata e collaborativa✓ interfaccia uomo macchina✓ manifattura additiva✓ internet delle cose e delle macchine	<ul style="list-style-type: none">• formazione organizzata per conformarsi a norme obbligatorie in materia di formazione (es: in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro)
TIPOLOGIA DI SPESA								
AGEVOLABILE	NON AGEVOLABILE							
<ul style="list-style-type: none">✓ big data e analisi dei dati,✓ cloud e fog computing✓ cyber security✓ sistemi cyber-fisici✓ prototipazione rapida✓ sistemi di visualizzazione e realtà aumentata✓ robotica avanzata e collaborativa✓ interfaccia uomo macchina✓ manifattura additiva✓ internet delle cose e delle macchine	<ul style="list-style-type: none">• formazione organizzata per conformarsi a norme obbligatorie in materia di formazione (es: in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro)							

		<p>Certificazione dei costi: i costi vanno certificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> per le società soggette alla revisione dei conti: dal soggetto che effettua la revisione per altri soggetti: da un professionista iscritto al Registro dei revisori legali. <p>La certificazione va “allegata” al bilancio (v. CM 13/2017 p.to 4.9.3)</p> <p>Il relativo costo è ammessa anch'essa al credito d'imposta nel limite massimo di €. 5.000.</p> <p>Disposizioni attuative: saranno emanate con apposito DM</p>
17 e 18	Stabilimenti termali e “bonus alberghi”	<p>Il credito di imposta per interventi di riqualificazione degli alberghi (art. 10 DL 83/2014)</p> <ul style="list-style-type: none"> viene esteso agli stabilimenti termali (come definiti dall'art. 3 L. 323/2000) anche per: <ul style="list-style-type: none"> la realizzazione di piscine termali l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali. <p>Attuazione: per l'accesso al credito d'imposta si applicano le modalità già previste per le strutture alberghiere.</p>
208	Donazione di eccedenze alimentari e medicinali	<p>Con modifica della L. 166/2016, vengono integrati i beni la cui cessione a titolo gratuito per fini di solidarietà sociale risulta essere detassata:</p> <ul style="list-style-type: none"> eccedenze alimentari medicinali destinati alla donazione articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale “non più commercializzati, purché in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie” prodotti destinati all'igiene e alla cura della persona, prodotti per l'igiene e la pulizia della casa, integratori alimentari, biocidi, presidi medico chirurgici, prodotti di cartoleria e di cancellaria, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili altri prodotti individuati con DM. <p>Detassazione: in caso di cessione gratuita ad Enti pubblici o privati senza scopo di lucro:</p> <ul style="list-style-type: none"> ai fini Iva: non si applica la presunzione di cessione “in nero” ai fini dei redditi: non si applica la destinazione a finalità estranee all'impresa.
924 - 925	Credito d'imposta per distributori di carburante	<p>Collegato alla subordinazione della rilevanza dell'acquisto di carburanti al pagamento tramite strumenti elettronici, a favore degli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburante è istituito:</p> <ul style="list-style-type: none"> un credito d'imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate a fronte degli incassi dal 1/07/2018 tramite carte di credito/prepagata/bancomat. <p>Limiti: il credito d'imposta è soggetto al vincolo cd. “de minimis”.</p> <p>Utilizzo: il credito d'imposta</p> <ul style="list-style-type: none"> è utilizzabile esclusivamente in compensazione col mod. F24 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione <p>Rilevanza: si ritiene imponibile ai fini Ires ed Irap.</p>
96-99	Credito d'imposta per l'acquisto di prodotti di plastica riciclata	<p>E' introdotto un credito d'imposta per i periodi 2018, 2019 e 2020, finalizzato ad incentivare il riciclaggio delle plastiche/scarti industriali non pericolosi ed il recupero dei rifiuti solidi urbani.</p> <p>Soggetti interessati</p> <p>Sono le “imprese culturali e creative” che:</p>

		<p><u>Ambito temporale</u> Il credito d'imposta è riconosciuto per il triennio 2018-2020.</p> <p><u>Misura dell'agevolazione</u> Il credito d'imposta è pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ al 36% delle spese d'acquisto di prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste provenienti: <ul style="list-style-type: none"> - dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica - o dalla selezione di rifiuti urbani residui (cd. "RUR") ▪ nel limite annuo di €. 20.000 per impresa (e comunque nel limite massimo dello stanziamento pubblico di 1 milione di euro annui). <p><u>Fruizione del credito d'imposta:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - è utilizzabile solo in compensazione nel mod. F24 - tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia Entrate (pena lo scarto) - dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione degli acquisti agevolati <p><u>Tassazione:</u> non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.</p> <p><u>Disposizioni attuative:</u> saranno definite con apposito DM.</p>
319-321	Credito d'imposta per la vendita al dettaglio di libri	<p>E' istituito un credito d'imposta per il settore della vendita al dettaglio di libri.</p> <p><u>Soggetti interessati</u> Sono interessate le imprese che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, che abbiano quale codice attività principale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 47.61 "Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati" ▪ o 47.79.9.1 "Commercio al dettaglio di libri di seconda mano". <p><u>Misura dell'agevolazione</u> Il credito d'imposta è pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI - alle spese di locazione <p>in relazione ai locali dove si svolge l'attività di vendita di libri al dettaglio</p> <p>Con DM potranno essere individuate altre spese ammesse.</p> <p><u>Limite di importo</u> : il credito d'imposta spetta nel limite di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - €. 20.000: per le librerie non ricomprese in gruppi editoriali - €. 10.000: per gli altri esercenti. <p>e, comunque, nel limite dello stanziamento pubblico (4 milioni di euro per il 2018). Il credito d'imposta è soggetto ai vincoli del "de minimis"</p> <p><u>Fruizione del credito d'imposta:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - è utilizzabile solo in compensazione nel mod. F24 (non è prevista una decorrenza) - tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia Entrate (pena lo scarto) <p><u>Tassazione:</u> non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.</p> <p><u>Disposizioni attuative:</u> saranno definite con apposito Provvedimento.</p>
57-60	Credito d'imposta per le imprese culturali e creative	<p>È istituito un credito d'imposta alle imprese culturali e creative.</p> <p><u>Soggetti interessati</u> Sono le "imprese culturali e creative" che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - svolgono attività stabile e continuativa - hanno sede in Italia o in un paese UE/SEE e sono soggetti passivi d'imposta in Italia - hanno per oggetto sociale esclusivo/prevalente: l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali.

		<p>Misura dell'agevolazione Il credito d'imposta è pari al 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti/servizi culturali e creativi, nei limiti dello stanziamento pubblico.</p> <p>Fruizione del credito d'imposta - è utilizzabile solo in compensazione mediante mod. F24</p> <p>Tassazione: non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.</p> <p>Disposizioni attuative: saranno definite con apposito DM.</p>
40-43	Legge Sabatini - rifinanziamento	<p>L'agevolazione Sabatini (art. 2 DL n. 69/2013) viene rifinanziata per complessivi 330 milioni di euro nel periodo 2018-2023.</p> <p>Termine per la concessione dei finanziamenti E' soppresso il termine del 31/12/2018 per la concessione dei finanziamenti (art. 1 c. 52 L. 232/2016), che saranno concessi fino a esaurimento dei fondi stanziati.</p>
892	Bonus sud - rifinanziamento	Gli stanziamenti pubblici destinati a finanziare il credito di imposta per l'acquisto, nei periodi 2016-2019, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle Regioni del Mezzogiorno (art. 1 c. 98 - 108 L. 208/2015) sono incrementati per complessivi 300 milioni di euro nel periodo 2018 e 2019.
61	Zone logistiche semplificate per le aree portuali	<p>Nelle aree portuali delle regioni in cui non si applicano gli artt. 4 e 5 DL n. 91/2017 che disciplinano le "Zone economiche speciali" (ZES)</p> <ul style="list-style-type: none"> - è disposta l'istituzione della "Zona logistica semplificata" (ZLS) - in cui le imprese fruiscono delle medesime procedure semplificate delle ZES
719	ZFU Lombardia - Proroga delle agevolazioni	Le agevolazioni relative alla ZFU intuata in alcuni comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 2012 (art. 1 c. 445-453 L. 208/2015) sono prorogate fino al 31/12/2019
735-736	Sisma del 2016 - Differimento rate dei mutui che scadono nel 2018	<p>Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 (artt. 44 e 48 DL 189/2016) dei mutui concessi ai Comuni colpiti dal sisma del 2016 in Centro Italia è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento.</p> <p>I soggetti "privati" possono effettuare i versamenti sospesi a seguito degli eventi sismici di agosto 2016 in 24 rate mensili dal 31/05/2018 (in luogo del 16/02/2018).</p>
718	Eventi sismici - Finanziamenti agevolati per la ricostruzione	<p>Con modifica dell'art. 43-ter DL n. 50/2017, viene attribuito ai commissari delegati delle Regioni colpite dal sisma del 2012 (EmiliaRomagna, Lombardia e Veneto) la facoltà di stipulare mutui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il completamento del processo di ricostruzione pubblica - per il finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, compresa la rete di connessione dati, dei centri storici ed urbani. <p>Il limite massimo di spesa complessiva è incrementato da 200 a 350 milioni di euro.</p>
643	Bonus per l'acquisto di strumenti musicali	<p>E' prorogato al 2018 il contributo agli studenti per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo che sia coerente col corso di studi intrapreso (art. 1 c. 626 L. 232/2016).</p> <p>Il contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è pari al 65% del prezzo finale (ed è riconosciuto dal venditore/produttore) - per un massimo di € 2.500 (e, comunque, nel limite dello stanziamento di 10 milioni di euro per il 2018)
89-92	Credito d'imposta quotazione delle PMI	E' istituito dal 2018 al 2020 un credito d'imposta alle PMI pari al 50% dei costi di consulenza per la procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato/sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato UE/SEE.
1039	Contributi per l'acquisto di decoder	In relazione al passaggio alle nuove frequenze previsto entro il 2022, a favore degli utenti finali è disposto un contributo per l'acquisto di apparecchi di ricezione televisiva